

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni  
(DIP Aggiuntivo "INVITALIA")

Impresa: HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

Prodotto: INVITALIA

Documento aggiornato il 1° luglio 2020  
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) – indirizzo di posta elettronica: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it).

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a 295,26 milioni di Euro (di cui 141,45 milioni di Euro sul comparto Vita e 153,81 milioni di Euro sul comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 199,25 milioni di Euro (di cui 95,45 milioni di Euro vita e 103,80 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2019 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 429,40 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 599,63 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 170,23 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 139,6%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 193,23 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 550,75 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 357,52 milioni di Euro ed un Ratio pari al 285,0%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

**Al contratto si applica la legge italiana**



**Che cosa è assicurato?**

**Sezione INCENDIO**

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni finanziati a seguito del verificarsi di uno degli "Eventi Coperti":

- a) Incendio;
- b) fulmine;
- c) scoppio, esplosione ed implosione (**esclusi ordigni esplosivi**);
- d) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero negli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici del fabbricato e del macchinario, **sino alla concorrenza di € 1.032,91** per ogni anno, **con esclusione:**
  - **dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione;**
  - **dei primi € 103,29 per sinistro;**
- e) caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti – volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi;**
- f) onda sonica;

- g) rovina di ascensori o montacarichi a seguito di rottura congegni;
- h) urto di veicoli stradali, **esclusi quelli dell'Assicurato**;
- i) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel fabbricato, oppure sviluppatasi da eventi garantiti in polizza che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate;
- j) acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni, installate nel fabbricato indicato in polizza e di sua esclusiva competenza, **con esclusione:**
  - **dei danni provocati alle merci poste in locali interrati e seminterrati, collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;**
  - **dei danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito di fognature, rottura di sistemi di scarico non di pertinenza del fabbricato;**
  - **delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;**
  - **dei primi € 154,94 per sinistro;**
- k) guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati;
- l) atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (compresi i dipendenti), verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché di atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati **(se superiore a 5 giorni, vengono indennizzati solo i danni di incendio, esplosione e scoppio).**

**Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:**

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;**
- **qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore o le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.**

La copertura assicurativa è completata dalle seguenti garanzie.

#### **ESTENSIONI DI GARANZIA**

Sono compresi in garanzia, **ma in nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo sinistro, più del 70% della somma assicurata**, i danni a seguito di:

- a) terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni;
- b) sovraccarico di neve **con un limite di € 25.822,84 per ogni anno assicurativo, ed applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 516,46 per ogni sinistro;**
- c) uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamento, da essi provocati all'interno dei locali ed al loro contenuto dall'urto di cose provocato dai predetti eventi;
- d) acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali **causato esclusivamente da neve o grandine.**

#### **Attrezzature presso terzi**

I danni causati dagli eventi coperti vengono indennizzati anche per le merci ed attrezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi in territorio italiano **per un valore non superiore al 5% del capitale assicurato.**

#### **Anticipo indennizzi**

La Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, **purché:**

- l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni in polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti da sinistro;
- l'Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo dell'Assicurato stesso o del Contraente;
- non ricorrano le condizioni in merito ad "ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO" di cui alle "Norme che regolano la Liquidazione del danno";
- il presumibile indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata;
- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

#### **Buona fede**

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato/Contraente abbia agito senza dolo.

**La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

#### **Colpa grave**

I danni derivanti dagli "EVENTI COPERTI" vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e/o dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere.

#### **Rinuncia al diritto di rivalsa**

**La Compagnia rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga** derivante dall'art. 1916 del codice civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate **purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.**

### Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

### Forma di assicurazione

L'assicurazione viene prestata nella forma a "Primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

### Sezione FURTO E RAPINA

#### Capitale assicurato

Il capitale assicurato, indicato nel frontespizio, è **pari al 50% dell'investimento ammesso e finanziato**, di cui al contratto stipulato tra il Contraente/Assicurato e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., cui la presente polizza è vincolata.

#### Eventi coperti

- a) Furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli arnesi simili, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali stessi;
- b) furto in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- c) furto con scalata, commesso cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- d) rapina/estorsione avvenuta nei locali quand'anche le persone sulla quale viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- e) guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, tentato furto, rapina/estorsione:
  - alle cose assicurate **sino alla concorrenza della somma assicurata per il contenuto**;
  - ai locali ed ai relativi serramenti sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione della eventuale franchigia.

Sono inoltre compresi, **sino alla concorrenza dei limiti suddetti**, i guasti cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a furto, tentato furto, rapina/estorsione;

- f) furto commesso quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le ore 24), le vetrine fisse e le porte - vetrate, **purché efficacemente chiuse**, rimangano protette da solo vetro fisso;
- g) furto commesso attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- h) furto commesso con rottura dei vetri delle vetrine **durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio**;
- i) furto commesso dai dipendenti addetti all'esercizio fuori dalle ore di lavoro **purché**:
  - **l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza**;
  - **il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi**;
- j) furto, rapina/estorsione e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; **l'assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata**, senza l'applicazione dell'eventuale franchigia;
- k) furto, rapina/estorsione delle attrezzature presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicati, **sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata** senza applicazione dell'eventuale franchigia o scoperto.

Sono inoltre comprese le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti gli enti assicurati, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, **con il limite massimo di € 155,00 per singolo sinistro**.

#### Indennità aggiuntiva

La Compagnia riconoscerà all'Assicurato una somma forfetaria fino al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- onorari del Perito scelto dall'Assicurato ;
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato.

#### Forma di assicurazione

L'assicurazione viene prestata nella forma a "Primo rischio assoluto", cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

#### Riduzione/reintegro della somma assicurata

Qualora in caso di sinistro l'ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un

importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e scoperti.  
Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell'Assicurato, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio.

#### NORMA COMUNE AD ENTRAMBE LE SEZIONI DI GARANZIA

##### VINCOLO

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. (Istituto vincolatario) con sede in Roma, Via Calabria 46/48, creditrice ai sensi di legge e, pertanto, gli Assicuratori si obbligano a:

1. riconoscere detto vincolo come l'unico ad essi dichiarato e da essi riconosciuto;
2. non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e con il consenso dell'Istituto vincolatario;
3. pagare esclusivamente all'Istituto vincolatario l'importo della liquidazione di eventuali sinistri;
4. non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto medesimo ed a notificare a quest'ultimo tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero comunque menomare la validità dell'assicurazione;
5. conservare il vincolo previsto dalla presente clausola inalterato, nonché a riportarlo nella eventuale polizza che dovesse sostituire la presente.

Per ciascuna delle sezioni di garanzia sopra indicate, le somme assicurate e/o i massimali indicate nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

#### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

##### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

*Non sono previste opzioni*

##### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Garanzia

*Non sono previste opzioni*



#### Che cosa non è assicurato?

*Non vi ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP*



#### Ci sono limiti di copertura?

##### SEZIONE INCENDIO

*Ai soli fini della presente estensione di garanzia INCENDIO sono esclusi i danni:*

- dei danni provocati dall'acqua alle merci poste in locali interrati e seminterrati e/o collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
- dei danni provocati da accumulo esterno dell'acqua; dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernai lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- dei danni provocati ai collettori solari, tende e relativi sostegni, cose mobili all'aperto, tettoie, serre e quanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne;
- dei primi € 258,23 per ogni sinistro;
- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi Autorità;
- da furto e rapina;
- relativi ai primi € 516,46 per sinistro. Per i danni ad insegne, vetri e cristalli, non viene applicata alcuna franchigia.

##### SEZIONE FURTO

*Ai soli fini della presente estensione di garanzia FURTO sono esclusi i danni:*

- professionisti o delle Società di Ingegneria (ai sensi del comma 1 dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 269 del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 207/2010 il furto avvenuto con introduzione clandestina ed asportazione della refurtiva a locali aperti e/o il furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i 'valori', e per più di 45 giorni per il 'contenuto'.

Sono esclusi i danni di furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i "valori", e per più di 45 giorni per il "contenuto".

### Mezzi di chiusura

La garanzia è operante a condizione che:

a) le pareti ed i solai dei locali contenenti le cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura;

b) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali sbarre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri **SEZIONE FURTO SEZIONE FURTO** o nelle strutture dei serramenti.

Resta espressamente convenuto fra le Parti che, qualora, in caso di sinistro, i mezzi di chiusura non risultino essere quelli descritti, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con la decurtazione del 25% (scoperto a carico dell'Assicurato).



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro</b>	<p><b>Denuncia di sinistro.</b></p> <p>In caso di sinistro l'Assicurato/Contraente deve:</p> <p>a) ottemperare al disposto dell'art. 1914 del codice civile "Obbligo di salvataggio";</p> <p>b) denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria - specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i tre giorni successivi;</p> <p>c) trasmettere alla Compagnia entro i 6 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia delle cose illese.</p> <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.</p> <p>d) Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo</p> <p>La denuncia deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o email;</li> <li>• Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ posta elettronica certificata a: <a href="mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it">hdi.assicurazioni@pec.hdia.it</a>. Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC;</li> <li>➢ posta elettronica a: <a href="mailto:sinistri@hdi.it">sinistri@hdi.it</a>;</li> <li>➢ fax ad HDI Assicurazioni al Numero verde 800 60 61 61.</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> <i>Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione.</i></p>
	<p><b>Gestione da parte di altre Imprese:</b> <i>Il contratto non ne prevede</i></p>
	<p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i></p>
<p><b>Obblighi dell'Impresa:</b></p>	<p>I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso.</p> <p>Segnaliamo che verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, HDI provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.</p> <p>Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risultasse che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell'Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.</p>



### Quanto e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<b>Rimborso</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<b>Sospensione</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>



### Come posso disdire la polizza?

<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<b>Risoluzione</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>



### A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza Invitalia è rivolta per le attività produttive destinarie delle agevolazioni finanziarie concesse dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.



### Quali costi devo sostenere?

#### Costi di intermediazione

Segnaliamo che la quota parte percepita in media dagli intermediari, stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento in relazione all'ultimo esercizio di HDI (dato al 31/12/2019), è pari al 18,00% del premio imponibile della polizza emessa.

#### Regime fiscale

Il contratto Invitalia è soggetto alle seguenti tassazioni/aliquota di imposta del:  
22,25% per la Sezione Incendio;

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: <a href="http://www.hdiassicurazioni.it">www.hdiassicurazioni.it</a> alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: <a href="mailto:reclami@hdi.it">reclami@hdi.it</a> ; fax: <b>+39.06.42103583</b> ; posta indirizzata a: <b>HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma</b> . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> – <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> .

**IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA.  
IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**